




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4448 del 27-04-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/cr

Roma, 27 APR 2010

**Spett. le
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Voghera
Piazza San Bovo, 37
27058 Voghera**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 111/2010 – richiesta di documentazione relativa al procedimento disciplinare da parte dell'esponente

Facendo seguito al Vostro quesito del 13 aprile u.s., con il quale si richiede se l'Ordine, all'esito di un procedimento disciplinare, sia tenuto a consegnare all'esponente che ne faccia richiesta copia della documentazione contenuta nel fascicolo e, in particolare, se "solo copia della decisione oppure anche copia delle memorie depositate dall'incolpato", si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, per «interessati», ai fini delle norme sull'accesso ai documenti amministrativi, si intendono "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

Secondo il più recente orientamento del Consiglio di Stato "La qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore medesimo la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell' art.22 della legge n. 241/90 legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell'esposto ha tratto origine" (Consiglio di Stato decisione n. 7 del 20 aprile 2006); ed inoltre "il cliente ha interesse ad accedere agli atti con cui il Consiglio dell'ordine ha valutato i fatti narrati nell'esposto sin dalla eventuale archiviazione o dall'avvio del procedimento disciplinare, al fine di trarre elementi per valutare se sussistano presupposti tali da proporre in sede civile un'azione nei confronti del professionista" mentre "è salvo il potere-dovere del Consiglio dell'ordine di negare l'accesso agli atti che effettivamente contengano dati sensibili del professionista, come il potere-dovere del Consiglio dell'ordine di differire motivatamente l'accesso, ove sussistano ragioni giustificative inerenti ad esigenze istruttorie" (Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2006, n. 7111).

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce di uniformarsi all'orientamento del Consiglio di Stato sopra citato e pertanto di consentire all'esponente, che abbia presentato richiesta motivata ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della Legge n. 241/1990, l'accesso in ordine alla decisione che ha definito il

procedimento disciplinare riguardante il professionista nonché alle memorie depositate dall'incolpato, purché i dati richiesti non contengano dati sensibili del professionista o sussistano ragioni contrarie di carattere istruttorio che ne giustificano il differimento.

Con i migliori saluti

Il Dirigente
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', written in a cursive style.